

COPIA

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. **66** DATA **03/10/2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: INCREMENTO PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SETA S.P.A.
MEDIANTE ACQUISTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE
POSSEDUTA DAL CONSORZIO DI BACINO.**

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **ottobre** alle ore **nove** e minuti **trenta**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito in modalità videoconferenza on-line a seguito delle misure adottate per il contrasto ed il contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e seguito in diretta streaming, il Consiglio Comunale, in sessione **STRAORDINARIA** di Prima convocazione,

La seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 4 del 08.04.2020 che ha disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
PONCHIA Giovanni	Sindaco	Sì
MINETTI Paolo	Vice Sindaco	Sì
CARINCI Andrea	Consigliere	Sì
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	Sì
PELLEGRINO Antonio	Consigliere	Sì
DEBERNARDI Simone	Consigliere	Sì
LINZALATA Maria Teresa	Consigliere	Sì
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Sì
ZEPPEGNO Davide	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Consigliere	Sì
CARERI Antonino	Consigliere	No
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Sì
BETTINI Enrico	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

La seduta si svolge in modalità videoconferenza on-line sulla piattaforma GoToMeeting Codice di Accesso 483-8423-933

Assume la presidenza il Presidente **arch. Pellegrino Antonio** che è collegato in audio/video

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Vigorito Clelia Paola** che è collegato in audio/video

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti che sono collegati in audio/video, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : INCREMENTO PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN SETA S.P.A. MEDIANTE ACQUISTO DI PARTE DELLA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DAL CONSORZIO DI BACINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il punto il Presidente arch. Antonio PELLEGRINO poi passa la parola al Sindaco ing. Giovanni PONCHIA che lo espone sinteticamente.

Premesso:

- che con deliberazione dell'assemblea n. 10 del 12/3/2004, il Consorzio di Bacino 16 (d'ora in poi Consorzio) conferì in house providing la titolarità del servizio di gestione dei rifiuti alla società Seta s.p.a. ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, rinviando a successivo atto l'approvazione del contratto di servizio tipo che la società avrebbe dovuto stipulare con i singoli comuni;
- che con deliberazione dell'assemblea n. 14 del 31.5.2004 il Consorzio approvò la convenzione tipo relativa all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
- che con deliberazione dell'assemblea n. 6 dell'11.7.2008 il Consorzio stabilì di superare la modalità di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani sul territorio di competenza del Consorzio mediante gara a evidenza pubblica per tutti i Comuni del Consorzio, compreso il Comune di Montanaro;
- che il Consorzio acquisì e progressivamente incrementò la propria partecipazione in Seta s.p.a. in conseguenza dei seguenti atti:
 - deliberazione n. 1 del 25.1.2010, con cui l'assemblea del Consorzio esprime la volontà di procedere all'acquisizione della partecipazione in Seta s.p.a. di proprietà di Amiat, consistente in n. 2.845.000 azioni pari al 35,94% del capitale sociale per un valore nominale di 2.845.000 euro;
 - deliberazione n. 2 del 25.1.2010, nell'ambito dell'accordo sottoscritto tra il Consorzio e la Città di Venaria Reale, si definì la cessione delle quote di Seta s.p.a. al Consorzio per un importo complessivo di 792.595,00 euro pari al 10,01% del capitale sociale;
 - deliberazione dell'assemblea del Consorzio n. 10 dell'1.4.2010 fu dato, tra l'altro, indirizzo per l'acquisizione delle azioni Seta s.p.a. di proprietà del CISA per un valore nominale di 200.249,50 euro pari al 2,53% del capitale sociale;
- che con deliberazione dell'assemblea consortile n. 20 del 24.9.2010 il Consorzio assunse l'indirizzo della contrazione di un mutuo per finanziare l'acquisto delle azioni di cui sopra, mentre con deliberazione dell'assemblea consortile n. 26 del 30.11.2010 si prese atto dell'avvenuta stipula della scrittura privata di cessione delle azioni possedute da Amiat s.p.a. per il valore nominale di 2.845.000,00 euro;
- che con deliberazione n. 8 del 30.3.2011, l'assemblea consortile approvò le linee di indirizzo e il piano di attuazione dell'affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, optando di procedere con affidamento di durata pari a 15 anni mediante procedura a evidenza pubblica cosiddetta "a doppio oggetto", con costituzione di società mista pubblico-privata, ai sensi dell'art. 23-bis della legge 133/2008, come modificato dalla legge 166/2009 e del d.p.r. 168/2010;
- che con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 24.6.2011 il Consorzio confermò la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del Servizio integrato attraverso la cessione di parte del capitale sociale di Seta s.p.a. a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità, confermando al contempo le linee di indirizzo e il piano di attuazione approvati con la citata deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 30.3.2011;
- con deliberazione n. 16 del 15.7.2011 l'assemblea del Consorzio avviò la procedura di affidamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Torino, mediante espletamento di gara a evidenza pubblica attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta a un partner operativo, di comprovata esperienza e solidità, in grado di acquisire una quota di capitale sociale di Seta s.p.a. non superiore al 49% e non inferiore al 40% a un prezzo minimo

per azione in ogni caso non inferiore al valore nominale delle azioni di Seta s.p.a., approvando in via definitiva i documenti fondamentali per la procedura consistenti in Convenzione tra Soci pubblici ex art. 30 d.lgs. 28.8.2000, n. 267, nuovo Statuto di Seta, Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;

- con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 21 del 29.4.2013, in esito alle precedenti procedure di affidamento, conclusesi senza aggiudicazione, il Consorzio avviò procedura negoziata, con pubblicazione di bando ex art. 30, d.lgs. 163/2006 s.m.i., per la selezione del socio privato di Seta s.p.a., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione di convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino aperta a tutti gli interessati;
- con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 43 del 28.11.2013 del Consorzio venne disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., il cui esito determinò una cessione solo parziale delle azioni di Seta s.p.a. in capo al Consorzio, che risulta oggi titolare di 2.324.595 azioni di Seta s.p.a. per un controvalore nominale di 2.324.595,00 euro;
- con deliberazione dell'assemblea consortile n. 17 del 16.10.2018 il Consorzio prendeva atto del subentro di Iren Ambiente s.p.a. tramite acquisto del ramo di azienda dalla Smaltimenti Controllati SMC s.p.a., quale attuale socio operativo di Seta s.p.a.;
- con determinazione n. 80 del 20.12.2018 il Consorzio concludeva la verifica circa l'efficacia del contratto di cessione di ramo di azienda da SMC s.p.a. a Iren Ambiente s.p.a. verso il prezzo di € 1,19/azione, prezzo stabilito dal Tribunale di Ivrea nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Tenuto conto che, la legge della Regione Piemonte 10.1.2018, n. 1, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha stabilito che:

- il territorio della Regione è organizzato, tra l'altro, in ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata (art. 7, co. 1, lett. b);
- i comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'art. 7, co. 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'art. 31 del Tuel e dell'art. 33 della medesima l.r. 1/2018, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 9, co. 1);
- entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino, i consorzi di cui all'art. 9 fossero riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 (art. 33, co. 1). Questi ultimi definissero eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predisponessero alla fusione; all'atto della fusione, il bilancio di ciascun consorzio fosse certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si fossero manifestate successivamente alla fusione (art. 33, co. 4);

Ricordato che, con deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 20.02.2019, il Consorzio aveva manifestato l'intenzione di:

- alienare il proprio patrimonio azionario detenuto nella società Seta s.p.a. e, in particolare, di cedere ai Comuni consorziati interessati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, le azioni di cui il Consorzio stesso è venuto in possesso per realizzare la scelta di trasformazione del capitale di Seta s.p.a. da totalmente pubblico a capitale misto pubblico privato;
- esperire, entro il 26.03.2019, una prima fase di verifica delle adesioni dei diversi Comuni, tramite atto dell'organo comunale competente, evidenziante la volontà di ciascun Comune in merito all'acquisto della partecipazione;

Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/2019 con la quale si esprimeva orientamento favorevole alla futura acquisizione delle azioni di SETA S.p.A., in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione in seno al Consorzio, a condizione che fossero compiuti con esito favorevole tutti gli approfondimenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 175/2016;

Dato atto che la procedura di acquisto delle quote da parte del Comune di Montanaro non è stata successivamente perfezionata, in assenza degli approfondimenti necessari alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 175/2016 e tenuto conto della mancata adesione all'acquisto da parte degli altri Comuni del Consorzio di Bacino 16, come appurato nel secondo semestre 2019 nell'ambito dell'Assemblea dello stesso Consorzio;

Tenuto conto che, in data 27.11.2019 Prot.N.0002798/2019 perveniva al Consorzio nota dalla Regione Piemonte avente ad oggetto "Legge regionale 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". Stato attuazione" con cui si comunicava l'apertura di una fase transitoria per la parziale revisione delle disposizioni di cui alla LR 1/2018 e si segnalava che *"relativamente ai Consorzi che presentano situazioni di prossima scadenza di appalti e/o di organi di amministrazione è opportuno che si proceda all'adozione di atti volti ad assicurare il proseguimento del funzionamento dei medesimi e delle relative attività, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

Rilevato che, con deliberazione n. 38 del 27 dicembre 2019, l'assemblea del Consorzio ha ribadito l'esigenza del Consorzio stesso di alienare le azioni in Seta s.p.a.;

Preso atto che l'assemblea del Consorzio con la citata deliberazione n. 38 del 27 dicembre 2019 ha:

- osservato che, alla luce degli approfondimenti condotti, nulla osta a che il Consorzio ceda, mediante negoziazione diretta, le azioni possedute in Seta s.p.a. ai Comuni consorziati interessati, purché tale cessione avvenga in modo da garantire la congruità del prezzo di vendita (congruità assicurata – anche in assenza di apposita perizia - qualora il prezzo sia fissato in misura pari a €1,19/azione, corrispondente a quello pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a., considerato che tale prezzo è stato individuato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, e, dunque, la sua idoneità a rappresentare il valore di mercato delle azioni di Seta s.p.a. è già stato positivamente vagliato dal Tribunale) e la parità di trattamento tra i Comuni consorziati;
- approvato, di conseguenza, un percorso di alienazione del patrimonio azionario del Consorzio in Seta s.p.a. così articolato:
 - scelta da parte di tutti i Comuni consorziati di procedere all'acquisto, *pro quota*, delle azioni detenute dal Consorzio in Seta s.p.a. da manifestarsi formalmente tramite deliberazione consigliare entro il 15/05/2020 (termine successivamente differito al mese di giugno 2020 con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 16 aprile c.c.);
 - in caso di incapacità del ricavato a colmare integralmente il disavanzo del Consorzio, scelta di acquistare, al medesimo prezzo, delle azioni invendute, *pro quota*, ai soli Comuni consorziati che hanno acquistato azioni nella prima fase con facoltà di acquistarne in numero maggiore in caso di invenduto;
- deciso di cedere detto patrimonio azionario, secondo il percorso predetto, subordinatamente all'adesione dei Comuni consorziati;

Rilevato che il Comune di Montanaro detiene, allo stato attuale, una quota di partecipazione diretta in Seta s.p.a. pari allo 0,37% e una quota di partecipazione diretta in Consorzio pari al 2,52%;

Dato atto che, con comunicazione in data 13 febbraio 2020, prot. 8810, il Consorzio ha:

- a) offerto ai Comuni consorziati di acquistare le n. 2.324.595 azioni che il Consorzio possiede in Seta s.p.a., in proporzione alla quota di ciascun Comune nel Consorzio;
- b) specificato che le azioni sono offerte al prezzo unitario di euro 1,19 (uno/19) corrispondente a quanto pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC

s.p.a. individuato con procedura concorsuale CUP J39E1100217005, coincidente, peraltro, con il prezzo oggetto dell'offerta economica a seguito di negoziazione formulata in sede di gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di Seta s.p.a. come da verbale di gara n. 4;

- c) precisato che l'adesione da parte dei Comuni interessati potrà essere limitata a un numero di azioni inferiore a quello offerto pro quota e dovrà essere comunicata formalmente al Consorzio, previa apposita deliberazione consiliare che, per i Comuni non azionisti di Seta s.p.a., dovrà imprescindibilmente recare anche l'approvazione dei documenti fondamentali per la procedura avente a oggetto la selezione del socio privato di Seta s.p.a. consistenti in Convenzione tra soci pubblici ex art. 30 del d.lgs. 267/2000, Statuto di Seta s.p.a., Patto parasociale, Contratto di opzione e Contratto d'investimento;

Dato atto che il Consorzio di Bacino 16, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.ro 3 dello scorso 16/04/2020, fissava il termine per la manifestazione della volontà di acquisizione delle azioni al 30 giugno 2020

Preso atto che, con nota prot. n.5411 del 19/06/2020 è stato comunicato dal Consorzio il differimento del termine de quo al 30 settembre 2020 al fine di conoscere il risultato di amministrazione 2019 del Consorzio di Bacino e procedere, prioritariamente al finanziamento dell'acquisto, alla verifica di salvaguardia degli equilibri del bilancio comunale ai sensi art. 193, comma 2;

Rilevato che, dalla tabella allegata alla predetta comunicazione del 13 febbraio 2020, prot. 8810 il Comune di Montanaro risulta destinatario dell'offerta per l'acquisto di massimo n. 58.579 azioni di Seta S.p.a.,

Evidenziato che, con riferimento all'incremento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche il d.lgs. 175/2016 prevede:

- all'art. 8 (*"Acquisto di partecipazioni in società già costituite"*), sub co. 1, che *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*;
- all'art. 7, (*"Costituzione di società a partecipazione pubblica"*) sub co. 2, che *"L'atto deliberativo [di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società o di acquisto di ulteriore partecipazione] è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1"*;
- all'art. 5, co. 1 che l'atto *"di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*;

Verificato che, in relazione all'incremento della partecipazione in Seta s.p.a. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio sussiste il primo requisito dell'onere di motivazione analitica, concernente la strumentalità dell'operazione da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate nell'art. 4, d.lgs. 175/2016, poiché il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è certamente da comprendersi, ai fini della congruità delle finalità di cui all'art. 4, d.lgs. 175/2016 tra i servizi di interesse generale menzionati al co. 2, lett. a), riferito a società aventi a oggetto *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*;

Ricordato che, peraltro, la legittimità ex l'art. 4, d.lgs. 175/2016 della partecipazione in Seta s.p.a. da parte di questo Comune è già stata verificata in occasione della revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni, come previsto dagli artt. 24 e 20 del d.lgs. 175/2016, approvate rispettivamente con deliberazioni di Consiglio comunale n.58 del 28 Settembre 2017, n. 76 del 27 Dicembre 2018 e n. 69 del 21 Dicembre 2019;

Considerato:

- che l'attuale statuto di Seta s.p.a. e il vigente patto parasociale prevedono che la maggioranza delle quote della società debba essere detenuta da soci pubblici, che esprimono peraltro in modo corrispondente e proporzionale gli organi amministrativi;
- che la procedura di gara a evidenza pubblica per la gestione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti

solidi urbani attraverso l'apertura del capitale sociale di Seta S.p.A. a un partner operativo, il cui contratto scadrà nel prossimo 2029, prevedeva nel disciplinare di gara che il socio privato potesse acquisire una percentuale di partecipazione in ogni caso inferiore al 50%;

Evidenziato che, con riferimento alle “ragioni” e alle “finalità” che giustificano la scelta di questo Comune di incrementare la partecipazione in Seta S.p.A. mediante acquisto delle azioni offerte dal Consorzio, risulta corrispondente all'interesse pubblico il mantenimento del controllo pubblico della società Seta s.p.a., in quanto la conservazione di una posizione di controllo nell'ambito della società che gestisce un servizio di interesse generale di importanza strategica per i comuni, quale quello della raccolta dei rifiuti solidi urbani, appare indispensabile per il mantenimento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio stesso, mentre nell'ambito della compagine pubblica appare opportuno tendere al mantenimento dei previgenti equilibri di rappresentanza;

Viste le considerazioni in merito alle motivazioni analitiche ex art. 5, D.Lgs. 175/2016 rese dal Dott. Rag. Davide DI RUSSO, esperto in materia societaria, nell'ambito dell'incarico conferitogli dal Consorzio di Bacino 16 per l'attività finalizzata alla predisposizione dell'operazione di cessione e trasmesse a questo ente dal Consorzio di Bacino 16 in data 08/07/2020 (ns n. prot 6085); che si ritiene di fare proprie e trasferire nella relazione circa le motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016 che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che dagli atti del Consorzio di Bacino 16 emerge chiaramente che l'operazione di alienazione della partecipazione azionaria è posta in essere, oltre che per uniformarsi alle disposizioni della L.R. 1/2018, a copertura di un disavanzo accertato a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2018 e 2019.

Considerato che nella relazione al rendiconto della gestione 2018 approvata dal Cda in data 17/04/2019 con atto n. 10, vengono analizzate le ragioni del disavanzo e che lo stesso è interamente riconducibile ad uno squilibrio di parte capitale;

Considerato infine che dagli atti del Consorzio di Bacino 16 traspare la stabilità finanziaria, condizione imprescindibile per trasferimenti finanziari nei suoi confronti, in quanto non si configurano le condizioni previste dall'articolo 14 comma 5 del D.lgs 175/2016, in quanto i risultati di amministrazione registrati nell'ultimo triennio sono i seguenti:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
€ 954.077,65	€ - 1.403.353,79	€ - 1.210.561,39

Rilevato pertanto come l'acquisizione delle azioni non sia in contrasto a quanto stabilito dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 175 del 2016;

Ritenuto che l'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio è connotato da “convenienza economica”:

- in quanto l'esercizio 2019 di Seta S.p.A. si è chiuso con un utile complessivo pari ad €. 2.548.489, di cui la relativa quota di pertinenza del Comune di Montanaro ammonta ad €. 6.743,00.
- nella misura in cui l'operazione di cessione non fosse in grado di colmare il disavanzo del Consorzio, il Comune di Montanaro dovrebbe provvedere al ripianamento *pro quota* di detto disavanzo, di modo che l'accettazione dell'offerta del Consorzio è senz'altro preferibile in quanto questo Comune, a parità di esborso, vede almeno incrementata la propria partecipazione azionaria in Seta S.p.A.

Ritenuto che il predetto intervento finanziario è compatibile “con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”, non essendo prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive;

Considerato, quindi, che alla luce di quanto sopra, l'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio da parte di questo Comune presenta “compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

Visto il Piano Industriale 2020-2024 di SETA S.p.A., acquisto agli atti in data 26/08/2020, costituente, nel rispetto delle prescrizioni di gara e delle linee di indirizzo fissate dal Consorzio di Bacino 16, aggiornamento del piano industriale del quinquennio 2014-2018 e della sua proroga, concessa dal CB16 per il 2019, il quale nel fornire gli elementi di sviluppo per l'attività aziendale nel quinquennio 2020-2024; pone come obiettivo principale il miglioramento del livello di servizio all'utenza, il miglioramento dei livelli di costo dei Piani

Finanziari dei singoli comuni, e il contemporaneo raggiungimento delle performance di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente sia in termini di percentuale di raccolta sia in termini di quantitativi massimi di smaltimento pro capite di rifiuto indifferenziato;

Ritenuto dunque opportuno che il Comune di Montanaro acquisisca la partecipazione azionaria oggi posseduta dal Consorzio in Seta s.p.a. per un totale di n. 58.579 azioni in misura proporzionale alla quota di partecipazione che il Comune possiede nel Consorzio stesso, verso il prezzo di euro 1,19/azione e così, in totale 69.709,01 euro, confermando, con tale scelta, l'esigenza di mantenere la partecipazione maggioritaria dei soci pubblici in detta società, per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in conformità a quanto previsto dallo statuto di Seta s.p.a. e dagli atti di gara, oltre che gli equilibri di rappresentanza nell'ambito della compagine pubblica;

Dato atto che, con tale operazione la quota di partecipazione del Comune di Montanaro in Seta passa dall'attuale 0,37% allo 0,84%.

Rilevato che la “*sostenibilità finanziaria*” dell'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio è garantita dalla piena disponibilità da parte del Comune di Montanaro delle risorse sufficienti a finanziare l'investimento in quanto coperto da:

- quota di spettanza dei surriferiti proventi dei Dividendi distribuiti da Seta Spa, giusta comunicazione del 10/06/2020 ns. prot. n.5153 pari ad €. 6.743,00, già introitati dall'Ente e correttamente allocati per eventuali acquisti di azioni

- quota derivante dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione pari ad €. 62.970,00, correttamente allocati per l'acquisto di azioni con variazione di assestamento del bilancio n.49 del 28/07/2020, previa verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193, comma 2 del TUEL, senza preclusione o vincolo alcuno per altri investimenti che l'Amministrazione intenda realizzare.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, c.3 e 4, d.lgs. 175/2016, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis, l. 287/1990;

Dato atto che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 175/2016 mediante pubblicazione sul sito del Comune per un periodo di 10 giorni, a partire dal 14.09.2020, e che entro tale termine sono/ non sono pervenute osservazioni;

Vista il verbale n. 64 del 02.10.2020 pervenuto dal Revisore dei Conti, cui lo schema di atto deliberativo è stato trasmesso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che in data 30.09.2020 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 10.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Amministrativi Istituzionali e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:

GALLON Arcangelo

SINDACO ing. PONCHIA Giovanni

(Alle ore 10,12 non si vede più il Consigliere Comunale ZEPPEGNO Davide in video, poco dopo ricompare in collegamento)

Interviene GALLON Arcangelo al quale risponde il SINDACO ing. PONCHIA Giovanni.

Non ci sono altre domande.

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

PONCHIA Giovanni	Favorevole
MINETTI Paolo	Favorevole
CARINCI Andrea	Favorevole
GALLENCA Michela Lorenza	Favorevole
PELLEGRINO Antonio	Favorevole
DEBERNARDI Simone	Favorevole
LINZALATA Maria Teresa	Favorevole
SCHIFANELLA Claudio	Favorevole
ZEPPEGNO Davide	Favorevole
GALLON Arcangelo	Astenuto
PELLEGRINO Stefano	Astenuto
BETTINI Enrico	Favorevole

Presenti n. 12 – Votanti n. 10 - Astenuti n. 2 (GALLON Arcangelo e PELLEGRINO Stefano) –
Voti favorevoli n. 10 – Voti contrari n. 0

DELIBERA

- 1) Di assumere come proprie le premesse, prese d'atto e considerazioni tutte, nessuna esclusa, da intendersi integralmente riportate e approvate, quale parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la relazione circa le motivazioni analitiche ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. in cui sono anche trasferite le considerazioni del Dott. Rag. Davide DI RUSSO, esperto in materia societaria, e che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
- 3) Di procedere all'acquisto delle azioni di SETA SPA offerte dal Consorzio di Bacino 16 per un totale di n. 58.579 azioni, verso il prezzo di euro 1,19/azione e così, in totale per 69.709,01 euro demandando tutti i conseguenti atti gestionali al responsabile del settore finanziario.
- 4) Di dare atto che, con tale operazione la quota di partecipazione del Comune di Montanaro in Seta passa dall'attuale 0,37% allo 0,84%.
- 5) Di prendere atto che la spesa di cui al punto precedente è allocata alla Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie Macroaggregato 301 - Acquisizioni di attività finanziarie (voce di bilancio 6520.2.1 e 6520.2.2 – Acquisizione di partecipazione quote societarie) del bilancio di previsione triennale 2020- 2022, gestione competenza anno 2020;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bacino 16 nonché alla società Seta s.p.a..
- 7) Di inviare, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, d.lgs. 175/2016 la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 8) Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 33/2013.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

PONCHIA Giovanni	Favorevole
MINETTI Paolo	Favorevole
CARINCI Andrea	Favorevole
GALLENCA Michela Lorenza	Favorevole
PELLEGRINO Antonio	Favorevole
DEBERNARDI Simone	Favorevole
LINZALATA Maria Teresa	Favorevole
SCHIFANELLA Claudio	Favorevole
ZEPPEGNO Davide	Favorevole
GALLON Arcangelo	Favorevole
PELLEGRINO Stefano	Favorevole
BETTINI Enrico	Favorevole

Presenti n. 12 – Votanti n. 12 - Astenuti n. 0 – Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

L'Assessore LINZALATA Maria Teresa alle ore 10,25 abbandona la seduta del Consiglio Comunale – così come concordato anche via chat

Consiglieri Comunali presenti N. 11 – Consiglieri Comunali assenti N. 2 (LINZALATA Maria Teresa e CARERI Antonino)

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to PELLEGRINO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 14/10/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montanaro, lì 14/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola



COMUNE DI MONTANARO

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ

SETA S.p.A.

Motivazioni analitiche ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio n. 66 del 03.10.2020

SOMMARIO

1. PREMESSA

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ SETA SPA

- 2.1. Condizioni di carattere generale
- 2.2. Condizioni di carattere tecnico-specifico

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

- 3.1. Costo sostenuto
- 3.2. Convenienza economica
- 3.3. Sostenibilità finanziaria
- 3.4. Valutazioni gestioni alternative

4. PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

1. PREMESSA.

Il presente documento viene redatto a supporto dell'atto deliberativo adottato dal Comune di Montanaro per l'acquisto di ulteriori quote di partecipazione nella società SETA SPA in adesione l'offerta di acquisto della partecipazione detenuta dal Consorzio di Bacino 16 riservata ai Comuni consorziati.

L'Amministrazione ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, consolidare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento.

L'acquisto dell'ulteriore quota di partecipazione nella società Seta spa ha un fondamento di legittimità, strettamente connesso con i compiti che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) che all'art. 198 individua le competenze a livello nazionale e non esclusivamente regionale, dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e ragioni di opportunità consistenti nella creazione di strumenti operativi per realizzare effettivamente la governance del ciclo dei rifiuti sulla base di scelte organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite il controllo diretto del soggetto aggiudicatario a beneficio dell'utenza.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni alla base della scelta adottata dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il comma 1 del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio dimostri che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in SETA SPA:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario.
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- è compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, ai sensi del comma 2, l'atto amministrativo dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del comma 3, il comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ SETA SPA.

2.1. CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 l'Amministrazione pubblica può procedere all'acquisizione di partecipazioni societarie a condizione che le stesse abbiano ad oggetto **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali** della stessa Amministrazione.

La norma, riproducendo di fatto quanto già indicato dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 224 del 2007, specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, che nel caso di specie è la produzione di un servizio di interesse generale.

Il servizio in oggetto è quello della gestione del servizio di igiene urbana. Si tratta di un servizio tipicamente inquadrabile fra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'ente.

L'articolo 14, comma 27 lett. f), del **DL 78/2010**, convertito in legge n. 122/2010, e come successivamente modificato dalla legge n. 135/2012, prevede che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono **funzioni fondamentali** dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera p), della Costituzione, l'organizzazione e la gestione dei **servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi**.

Inoltre l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede al comma 1 che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Più nello specifico, SETA SPA è una società partecipata locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale.

SETA SPA è attualmente strutturata come società mista pubblico-privato (ex art. 17, d.lgs. 175/2016) a prevalente capitale pubblico e a controllo pubblico (ex art. 2, co. 1, lett. m) e b) del d.lgs. 175/2016).

Il capitale sociale è costituito da 12.378.237,00 azioni del valore nominale di 1,00 euro cadauna, per un valore totale di euro 12.378.237,00, ed è di proprietà di Soci pubblici per il 51,15% e per il restante 48,85% del Socio privato, come da tabella riepilogativa riportata di seguito.

Soci	%	Quote
CONSORZIO BACINO 16	18,78%	2.324.595
IREN AMBIENTE SPA	48,85%	6.046.237
BORGARO T.SE	3,36%	415.659
BRANDIZZO	0,48%	59.352
BROZOLO	0,14%	17.216
BRUSASCO	0,20%	24.368
CASALBORGONE	0,20%	25.144
CASELLE T.SE	3,81%	471.236
CASTAGNETO	0,19%	23.208
CASTIGLIONE	0,38%	47.464
CAVAGNOLO	0,23%	28.184
CHIVASSO	1,25%	155.344
CINZANO	0,13%	16.640
FOGLIZZO	0,22%	27.288
GASSINO	0,55%	68.600
LAURIANO	0,19%	23.072
LEINI'	3,24%	401.057
LOMBARDORE	1,82%	225.211
MONTANARO	0,37%	45.936
MONTEU DA PO	0,16%	19.480
RIVALBA	0,16%	20.376
RONDISSONE	0,20%	24.504
S.BENIGNO C.SE	2,31%	286.277
S.RAFFAELE	0,26%	31.672
S.SEBASTIANO	0,20%	25.344
SCIOLZE	0,19%	23.504
SETTIMO T.SE	7,96%	985.787
TORRAZZA	0,23%	28.664
VEROLENGO	0,33%	41.304
VERRUA	0,19%	23.336
VOLPIANO	3,41%	422.178
Totale Complessivo	100,00%	12.378.237

Come risulta dalla deliberazione n. 38 del 27.12.2019 il socio pubblico Consorzio di Bacino 16, ha deliberato di “approvare un percorso di alienazione del patrimonio azionario del Consorzio in Seta s.p.a”. articolato nelle seguenti fasi:

(i) scelta da parte di tutti i Comuni consorziati di procedere all’acquisto, pro quota, delle azioni detenute dal Consorzio in Seta s.p.a, da manifestarsi formalmente tramite deliberazione consigliare entro il 15 maggio 2020;

(ii) in caso di incapacità del ricavato a colmare integralmente il disavanzo del Consorzio, scelta di acquistare, al medesimo prezzo, delle azioni invendute, pro quota, ai soli Comuni consorziati che hanno acquistato azioni nella fase (i), con facoltà di acquistarne in numero maggiore in caso di invenduto da manifestarsi formalmente tramite deliberazione consigliare entro la data del 15 luglio 2020;

(iii) in caso di residuo disavanzo, ricerca di ulteriori soluzioni, previa verifica della relativa legittimità giuridica, con particolare riferimento all'alienazione dell'eventuale invenduto a soggetto privato entro il 30 novembre 2020;”

Dagli atti emerge che l'operazione di alienazione della partecipazione azionaria è posta in essere dal Consorzio a copertura di un disavanzo accertato.

L'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” stabilisce che le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, “non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infrannuali”. La norma in discorso sancisce il c.d. divieto di “*soccorso finanziario*” da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell'organismo societario partecipato. Il divieto de quo, nei termini stabiliti dall'attuale disciplina e dai corrispondenti principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza contabile, appare espressivo di un vero e proprio principio di ordine pubblico economico, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché della tutela di concorrenza e del mercato.

Nel caso specifico, considerato che il Consorzio di Bacino 16 non ha registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio e che le operazioni di dismissioni avvengono a seguito di uno squilibrio di parte capitale, non si violano gli articoli 14, comma 5 del TUSP e l'art. 188 del TUEL.

Si evidenzia inoltre che il Consorzio di Bacino 16, di cui il Comune di Montanaro detiene una quota del 2,52%, è consorzio obbligatorio ai sensi della L.R. 24/2002, risulta costituito da enti locali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 267/2000 e svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente nell'ambito della gestione rifiuti.

A conferma di quanto su esposto, in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 3 comma 1 dello Statuto della società SETA SPA, che ha come oggetto sociale la gestione dei servizi ambientali e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi:

Art.→ 1 La società svolge la propria attività in misura prevalente a favore dei Comuni soci sia singolarmente che nella loro forma associata, ed ha quale oggetto l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di riscossione della tariffa (a seguito della relativa approvazione da parte dei Comuni interessati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti 6 ATO6R – Sub Ambito Bacino 16. La società

può ricevere l'affidamento del servizio, anche integrato, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 del predetto D.Lgs. 152/2006, comprendente anche quello di raccolta e trasporto degli RSU e RSA, nonché dei servizi di igiene urbana, da Consorzi di Bacino ovvero dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Torino, relativamente all'ambito territoriale di competenza, ovvero ancora da singoli Comuni, relativamente ai servizi di igiene urbana, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici; la gestione del servizio oggetto dell'affidamento è svolta secondo quanto previsto in apposita convenzione e/o contratto di servizio.

L'acquisto di azioni e il conseguente aumento della partecipazione azionaria in SETA S.p.A. da parte del Comune di Montanaro rappresenta, inoltre, una risposta all'esigenza politica di mantenere la partecipazione maggioritaria dei soci pubblici in detta società, accrescendone la propria presenza, il valore decisionale ed un controllo più incisivo nelle attività della società, per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali del Comune stesso, in conformità a quanto previsto dallo Statuto societario e dagli atti di gara.

Si evidenzia che l'oggetto sociale di SETA SPA è congruo rispetto a quanto consentito dall'art. 4 del d.lgs. 175/2016, in particolare in relazione al comma 2, lett. c). Infatti, come risulta dalla dichiarazione di SETA SPA, la società:

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di esercizio, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione (anzi risultano utili di esercizio).

2.2. CONDIZIONI DI CARATTERE TECNICO-SPECIFICO

L'Amministrazione ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di SETA SPA, oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo 2.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta compiuta dall'Amministrazione di acquisire le quote della società pubblica SETA SPA, piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti.

Il servizio in essere infatti si caratterizza per una raccolta porta a porta di tutte le frazioni prodotte nel circuito degli urbani e assimilabili agli urbani, prevedendo l'utilizzo dei contenitori dedicati.

Tale modalità di organizzazione del servizio garantisce:

- elevate percentuali di raccolta;
- la qualità del materiale raccolto, in grado di garantire una valorizzazione economica attraverso i corrispettivi CONAI che contrae i costi di selezione;
- contenimento dei costi della raccolta;

- minor impatto nelle abitudini dei cittadini rispetto ad un servizio di raccolta domiciliare che preveda una separazione “spinta” delle frazioni riciclabili.

La gestione del servizio tramite la società SETA SPA consente pertanto di garantire il prosieguo del sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, rilevata la particolare esperienza della società in tale modalità, che si ritiene particolarmente efficace.

Per quanto attiene il sistema di raccolta adottato dai Comuni del Consorzio di Bacino 16, è stato accertato che SETA SPA dispone dei mezzi e del know how necessari a gestire il servizio di raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti urbani.

3. CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA.

3.1. COSTO SOSTENUTO.

Il Comune di Montanaro intende acquisire numero 58.579 azioni ordinarie della società SETA SpA del valore nominale di Euro 1,00 attualmente detenute dal Consorzio di Bacino 16 al prezzo di Euro 1,19 (uneurovirgoladiciannove), di cui Euro 1,00 (uneurovirgolazerozero) a titolo di capitale sociale ed Euro 0,19 (zeroeurovirgoladiciannovecentesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, corrispondente alla quota di partecipazione detenuta dal Comune di Montanaro nel Consorzio stesso.

Il Consorzio di Bacino 16 ha individuato il prezzo di € 1,19 per azione, il quale, può considerarsi congruo, anche in assenza di apposita perizia, perché “corrispondente a quello pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a., considerato che tale prezzo è stato individuato nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, e, dunque, la sua idoneità a rappresentare il valore di mercato delle azioni di Seta s.p.a. è già stato positivamente vagliato dal tribunale fallimentare di Milano (sezione Fallimentare) in sede di espressione del parere favorevole alla proposta di acquisto del ramo d’azienda denominato Seta”.

Il Consorzio, per ragioni contingenti (l’esigenza di avviare formalmente, almeno l’operazione di cessione entro e non oltre il termine dell’anno 2019, in modo da assolvere tempestivamente agli adempimenti imposti dalla legge regionale n. 1/2018 e provvedere, nel contempo, alla copertura del disavanzo dell’anno 2018), ha ritenuto di non disporre apposita perizia in merito al valore delle azioni di Seta S.p.A. Il valore di €. 1,19 è stato “individuato nell’ambito della procedura di concordato preventivo e, quindi, vidimato dal Tribunale. Tale aspetto permette di riconoscere, a tale prezzo, un valore obiettivo e, nel contempo, consente di escludere – in assenza di perizia – il rischio di una ipervalutazione (e, con essa, di un esborso eccessivo da parte dei Comuni acquirenti) considerati i criteri di stima notoriamente prudenziali adottati in sede concorsuale.”

Si rileva inoltre che, nella prospettiva del Consorzio, il rischio di ipoervalutazione rispetto al prezzo di €. 1,19 è remoto in quanto, così come previsto nello Statuto di SETA S.p.A., l’oggetto della cessione esclude la fungibilità del cessionario, individuato esclusivamente nella figura del Comune consorziato. Di conseguenza la circoscritta contendibilità della partecipazione del Consorzio in Seta S.p.A. induce ragionevolmente ad escludere un valore di

mercato che si discosti in modo significativo rispetto al prezzo di €. 1,19.

3.2. CONVENIENZA ECONOMICA.

La valutazione della convenienza economica, fondata su parametri oggettivi e quantitativi, ed effettuata dall'Amministrazione sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società SETA SpA sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, poichè in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa la partecipazione risulta un investimento che accresce il patrimonio comunale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Dette conclusioni muovono dall'analisi dei dati di bilancio della società Seta spa. Per le società di capitali il Bilancio di esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un'impresa deve redigere periodicamente ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso. I documenti contabili sono scaricabili dal sito della società al seguente indirizzo internet <https://www.setaspa.com/bilanci-societari> e comprendono per ogni anno gestionale: Il fascicolo di bilancio al 31-12- dell'anno, la Relazione sul governo societario, la Relazione sulla gestione , la Relazione del collegio sindacale sul bilancio e la Relazione società di revisione sul bilancio di esercizio.

Di seguito si riportano gli indici di bilancio che sintetizzano l'andamento gestionale dell'ultimo triennio della società SETA, ed evidenziano **una gestione economica positiva che rende conveniente per l'Ente Locale la partecipazione** e che potrà poi, fatti salvi gli obblighi di legge, comportare effetti positivi per l'utenza che per l'ente affidante.

Essi consistono in una serie di rapporti o quozienti tra grandezze di bilancio particolarmente significative ai fini della valutazione della redditività, solvibilità, solidità ed efficienza aziendale.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalla contabilità e da ogni altra fonte significativa;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici dei flussi;
- comparazione dei dati relativi agli ultimi tre esercizi;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Le seguenti tabelle evidenziano l'andamento degli indici e margini aziendali considerati nel periodo oggetto di esame.

Indicatori patrimoniali

MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di struttura primario	-11.262.587	-966.894	1.175.195
Indice di struttura primario	0,50	0,93	1,08
Margine di struttura secondario	-4.524.934	2.833.803	4.034.645

Indice di struttura secondario	0,80	1,21	1,29
Mezzi propri/Capitale investito	0,34	0,46	0,56
Rapporto di indebitamento	0,66	0,54	0,44

Indicatori di liquidità

MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Margine di liquidità primario	-15.201.523	-10.692.701	-7.267.521
Indice di liquidità primario	0,02	0,05	0,21
Margine di liquidità secondario	-4.707.016	2.664.320	3.881.049
Indice di liquidità secondario	0,70	1,24	1,42

Indicatori economici

MARGINI/INDICI	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
R.O.E.	0,04	0,10	0,17
R.O.I.	0,03	0,07	0,13
R.O.S.	0,03	0,06	0,10
EBITDA	5.985.839	6.318.637	4.857.647
EBIT	1.046.163	2.024.717	3.653.560

Valutazione dei dati

I dati evidenziano un **trend positivo** per la quasi totalità degli indicatori. Gli indicatori patrimoniali e di liquidità registrano un trend in continuo miglioramento negli anni. Gli indicatori economici evidenziano un trend più stabile ma comunque in continuo aumento, significativo in quanto riguarda tutti gli indici.

Si evidenziano in particolare i seguenti indici sempre in crescita nel periodo considerato: l'EBITDA (margine operativo lordo) e l'EBIT (indicatore del risultato aziendale prima delle imposte e degli oneri finanziari), l'indice di liquidità secondaria che si avvicina all'indice ottimale per un'azienda che si ritiene compreso tra 1,5 e 2.

Rischio di crisi aziendale

L'analisi è stata effettuata sulla base dell'indice Z-score ed è stata condotta secondo i criteri seguenti: .

è stata adottata la funzione Z-score da elaborarsi sulla base di variabili discriminanti come sintetizzato nella seguente tabella:

Tabella variabili discriminanti	
X1 =	Capitale Circolante Netto/Totale Attività
X2 =	(Riserva Legale + Riserva Straordinaria)/Totale Attività
X3 =	Ebit/Totale Attività
X4 =	Patrimonio Netto/Totale Passività
X5=	Ricavi di Vendita/Totale Attività
"Z-score"	$1,981 \cdot X1 + 9,841 \cdot X2 + 1,951 \cdot X3 + 3,206 \cdot X4 + 4,037 \cdot X5$

Si è assunto che l'indice Z-score segnala che l'impresa si colloca, rispettivamente, in una zona di rischio, in una zona grigia, in una zona di solvibilità secondo i seguenti valori:

Zona di rischio	Zona grigia	Zona di solvibilità
$Z < 4,846$	$4,846 < Z < 8,105$	$8,105 < Z$

Esame indici e margini significativi e raffronto con le soglie di allarme.

RISULTATO FINALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
X1	-0,267	0,202	0,292
X2	0,000	0,010	0,121
X3	0,060	0,142	0,261
X4	1,651	2,705	4,046
X5	4,243	5,075	5,164
TOTALE Z-Score	5,687	8,133	9,883

Valutazione dei risultati

Premesso che la funzione Z-score ha un'accuratezza predittiva che investe un lasso temporale sino a due anni, l'indice di Altman "Z-score" come dimostra la tabella presenta un continuo miglioramento passando dalla zona grigia nel 2017 alla zona di solvibilità nel 2018 ulteriormente consolidato nel 2019.

Risultato di esercizio

Gli esercizi di bilancio 2017-2018 e 2019 si sono chiusi con il seguente risultato:

RISULTATO	2017	2018	2019
Euro	407.161	1.277.467	2.548.489

Valutazione dei risultati

Come si evince chiaramente dalla tabella l'utile di esercizio è caratterizzato da un trend in forte crescita ed in particolare si sottolinea che con la chiusura dell'esercizio 2019 la società SETA S.p.A. è nelle condizioni di distribuire dividendi ai soci.

Continuità aziendale

Come già evidenziato nelle premesse la società SETA S.p.A. è titolare della concessione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per tutto il territorio del Bacino 16 in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 27.11.2014 e con scadenza 31.12.2028.

Tale contratto costituisce la pressoché totalità delle entrate della società e garantisce la continuità dei ricavi per tutto il periodo considerato.

Inoltre la politica aziendale ha confermato le previsioni e le strategie riportate nel piano industriale 2014- 2028 e dell'aggiornamento 2014-2018 e prorogato per il 2019, e con le previsioni dei cash flow ed esso allegate facendo valutare come la **continuità aziendale sia garantita** e la possibilità di crisi aziendale valutata come improbabile.

Si evidenzia inoltre come il Piano Industriale 2020-24 sia stato prodotto in data 30/07/2020 e lo stesso fornisca gli elementi di sviluppo per l'attività aziendale nel quinquennio 2020-2024.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto e valutato, e considerato che:

- l'analisi di bilancio evidenzia un trend in continuo miglioramento di quasi tutti gli indici e margini nel triennio considerato;
- il valore della funzione Z-score risulta nella zona verde, ovvero la zona della solvibilità;
- il risultato di esercizio risulta in utile con un trend di continua crescita;
- la continuità aziendale risulta garantita e stabile;

si può affermare che **la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo.**

Dette conclusioni sono coerenti con i dati consuntivi disponibili e sono confermate dal fatto che il bilancio al 31.12.2019 non presenta rilievi in ordine alla continuità aziendale.

3.3 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SETA SpA, pari a € 69.709,01 viene finanziato come dettagliato nella deliberazione consiliare.

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.

3.4. VALUTAZIONI GESTIONI ALTERNATIVE.

Le possibili forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a.** affidamento del servizio a società interamente pubblica in **house**;
- b.** affidamento a società a capitale **misto** pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- c.** affidamento del servizio con **gara** ad evidenza pubblica;
- d.** gestione in **proprio**.

Il Consorzio di Bacino 16 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 29/04/2013, ha avviato una procedura negoziata, con pubblicazione di bando ex art. 30 d.lgs. 163/2006 s.m.i., per la selezione del socio privato di Seta S.p.A., mediante cessione di partecipazione sociale e stipulazione di convenzione di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area omogenea Bacino 16 dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Torino aperta a tutti gli interessati.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 28 novembre 2013, si è proceduto con l'aggiudicazione definitiva della gara alla Società SMALTIMENTI CONTROLLATI SMC SPA; in data 27.11.2014 si è provveduto, a seguito dell'esito di gara, a stipulare il contratto di servizio con SETA con scadenza 31.12.2028. Di conseguenza non esistono allo stato attuale modalità alternative allo svolgimento del servizio integrato dei rifiuti.

4) PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ.

L'Amministrazione ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata SETA SpA, sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- **efficiente:** in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- **efficace:** in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- **economica:** in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a fronte di un investimento economico limitato, il Comune ha la possibilità di implementare il proprio ruolo di svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in una società a controllo pubblico, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di incidere in modo più determinante, rispetto alla situazione attuale, sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 175/2016.

DOTT. RAG. DAVIDE DI RUSSO

COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONSULENTE DEL GIUDICE

10123 TORINO - VIA CARLO ALBERTO, 43
TEL. +39 011531334 (6 linee r.a.)
FAX +39 0115176597
E-mail: d.dirusso@studiodirusso.eu
CODICE FISCALE: DRS DVD 66E25 L219F
PARTITA IVA: 06811180014

Spettabile
CONSORZIO DI BACINO 16
Via Giannone n. 3
10036 Settimo Torinese

Alla cortese attenzione del
Pregiatissimo Signor
Presidente
Arch. Pier Luigi Avataneo

Torino, 6 luglio 2020

Egregio Architetto,

con riferimento alla richiesta di parere da Lei pervenuta a mezzo e-mail 1° luglio 2020, e richiamato il contenuto del mio parere del 7.12.2019, ecco le mie considerazioni.

IN MERITO AL PUNTO 3.1. DELLO SCHEMA DI MOTIVAZIONI ANALITICHE EX ART. 5, D.LGS. 175/2016 TRASMESSO AI COMUNI.

Il punto 3.1. (*"costo sostenuto"*), costituisce la prima parte dell'assolvimento dell'onere motivazionale riferito alla *"convenienza economica dell'operazione"*.

Affinché l'operazione possa considerarsi conveniente, occorre ovviamente che il prezzo di acquisto sia fissato sulla base di criteri obiettivi, tali da consentire una valutazione in termini di *"congruità"*.

Al punto 3.1. in commento si indica, in assenza di apposita perizia di stima, il prezzo di € 1,19 per azione, la cui congruità viene derivata dal fatto che detto prezzo è *"corrispondente a quello pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a., considerato che tale prezzo è stato individuato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, e, dunque, la sua idoneità a rappresentare il valore di mercato delle azioni di Seta s.p.a. è già stato positivamente vagliato dal Tribunale"*.

A tale valutazione si è pervenuti nell'ambito dell'incarico che mi è stato conferito dal Consorzio in data 3.10.2019 per *"l'attività da espletare per la cessione delle azioni di Seta s.p.a. detenute dal Consorzio di Bacino 16"*¹;

¹ Tale attività era finalizzata in particolare alla *"predisposizione dell'operazione di cessione; redazione di un cronoprogramma che evidenzia le operazioni e gli atti da predisporre; redazione degli schemi di atti di competenza del Consorzio Bacino 16; redazione degli schemi di atti di competenza dei Comuni; assistenza per la risoluzione delle eventuali problematiche nel corso dell'operazione"*.

valutazione che, contestualizzata nel quadro dei dati disponibili nel corso dello svolgimento del predetto incarico, può essere confermata.

Va infatti considerato che il Consorzio, per ragioni contingenti (l'esigenza di – quantomeno - avviare formalmente l'operazione di cessione entro e non oltre il termine dell'anno 2019, in modo da assolvere tempestivamente agli adempimenti imposti dalla legge regionale n. 1/2018 e provvedere, nel contempo, alla copertura del disavanzo dell'anno 2018) ha ritenuto di non disporre apposita perizia avente a oggetto il valore della azioni di Seta s.p.a..

In assenza di perizia, pertanto, si è proceduto a verificare se fosse possibile ricavare *aliunde* un dato obiettivo, coerente con il valore effettivo del bene oggetto di acquisto.

Come ho avuto modo di evidenziare nell'ambito delle precedenti interlocuzioni, anche alla presenza dei rappresentanti dei Comuni coinvolti nell'operazione, i valori suscettibili di essere presi in considerazione sono sostanzialmente due, vale a dire:

- € 1,19 per azione, corrispondente a quello pagato da Iren Ambiente s.p.a. in occasione del subentro del ramo di azienda di SMC s.p.a.;
- € 1,00 per azione, corrispondente al valore nominale.

Il primo valore – come si dà atto nello schema di motivazioni analitiche trasmesso ai Comuni – è stato individuato nell'ambito di procedura di concordato preventivo e, quindi, vidimato dal Tribunale. Tale aspetto permette di riconoscere a tale prezzo una connotazione indubbiamente obiettiva; e, nel contempo, consente di escludere – in assenza di perizia – il rischio di una ipervalutazione (e, con essa, di un esborso eccessivo da parte dei Comuni acquirenti) considerati i criteri di stima notoriamente prudenziali adottati in sede concorsuale.

Per contro, il prezzo di € 1,00 per azione potrebbe configurarsi congruo solo nell'eventualità (esclusa alla luce dei sondaggi preliminari condotti dal Consorzio) in cui tutti i Comuni avessero aderito all'offerta del Consorzio; solo in tal caso, infatti, si potrebbe ignorare la maggiore valutazione del Tribunale, rispetto alla quale – altrimenti – si prospetta, in danno dei Comuni non aderenti all'operazione, un potenziale pregiudizio (indiretto) pari alla differenza (€ 0,19 per azione) rispetto a tale maggior prezzo.

Aggiungo, questa volta nella prospettiva del Consorzio, che rispetto al prezzo di € 1,19 è remoto il rischio di un'ipovalutazione.

Assume rilievo, in tale ottica, il fatto che, come evidenziato nel parere rilasciato in adempimento dell'incarico, l'oggetto della cessione esclude la fungibilità del cessionario, tale potendo essere – nel contesto attuale - unicamente un Comune consorziato²; di modo che la circoscritta contendibilità

² Al riguardo, per brevità, mi permetto di rinviare i punti 2.3 e 4 del mio parere in data 7.12.2019, circa la non prospettabilità di una cessione della partecipazione del Consorzio in Seta s.p.a., rispettivamente, a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati. Quanto a quest'ultimo aspetto, ricordo che, stante l'art. 5 dello statuto di Seta s.p.a., "il capitale sociale della società deve essere detenuto in misura rilevante o comunque non inferiore al 51% da enti locali o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 267/2000 o da consorzi o società di capitali di cui gli enti locali o i consorzi [...] detengano l'intero capitale sociale. Siffatto vincolo non potrà essere derogato, nemmeno a seguito dell'aumento o della riduzione del capitale sociale, ovvero del trasferimento delle azioni o del trasferimento e/o costituzione di diritti reali, personali, di garanzia alle stesse correlati"

DI RUSSO DAVIDE

Segue lettera

della partecipazione del Consorzio in Seta induce ragionevolmente a escludere un valore di mercato che si discosti nettamente rispetto al prezzo di € 1,19.

Dette conclusioni, ripeto una volta di più, conservano validità se calate nel contesto nel quale è stato conferito l'incarico ed è stato rilasciato il mio parere, e se riguardate alla luce dei dati esaminati (e disponibili) alla data in cui il Consorzio ebbe a deliberazione l'operazione di cessione.

Nulla vieta, ovviamente, di verificare che tale valore possa reggere anche alla luce dei dati sopravvenuti (e solo oggi disponibili), rispetto ai quali mi sento senz'altro di condividere la considerazione contenuta nella risposta elaborata dal Consorzio alle note pervenute da alcuni Comuni, laddove si sottolinea che *"le evidenze offerte dal piano industriale [di Seta] potrebbero comportare, secondo quanto lasciano presumere i lusinghieri risultati di Seta s.p.a. - una revisione al rialzo del prezzo di vendita [...] così determinando un maggior esborso a carico del Comune acquirente"*.

IN MERITO ALLE CONCLUSIONI DI CUI AL PUNTO 3.2. DELLO SCHEMA DI MOTIVAZIONI ANALITICHE EX ART. 5, D.LGS. 175/2016 TRASMESSO AI COMUNI.

Il punto 3.2. prende in considerazione, sempre nell'ottica della convenienza economica dell'operazione, la continuità aziendale di Seta.

Sul punto, si conclude, in calce, che:

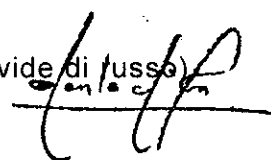
"Per quanto sopra esposto e valutato, e considerato che:

- l'analisi di bilancio evidenzia un trend in continuo miglioramento di quasi tutti gli indici e margini nel triennio considerato;*
 - il valore della funzione Z-score risulta nella zona verde, ovvero la zona della solvibilità;*
 - il risultato di esercizio risulta in utile con un trend di continua crescita;*
 - la continuità aziendale risulta garantita e stabile;*
- si può affermare che la società presenta una gestione economica positiva e che sussistono i presupposti che ne garantiscono la continuità nel tempo."*

Dette conclusioni sono coerenti con i dati consuntivi disponibili e sono confermate dal fatto che il bilancio al 31.12.2019 non presenta rilievi in ordine alla continuità aziendale, la cui assenza avrebbe imposto la redazione del bilancio in applicazione di principi contabili (quelli, cioè, previsti per le aziende in liquidazione) differenti da quelli effettivamente adottati.

Ritengo peraltro che eventuali dubbi, sul punto, da parte dei Comuni soci, non paiono, allo stato, aver ragione di porsi: detti Comuni, infatti, in virtù del modello di governance delle partecipazioni che sono chiamati a implementare, già dovrebbero avere (se il modello implementato è adeguato) la disponibilità diretta dei dati di analisi considerati al punto 3.2. in commento e già dovrebbero aver provveduto, in via autonoma, a riscontrare, sulla base dei predetti dati, la continuità aziendale della controllata.

Un cordiale saluto.

(davide di russo)


Verbale n. 64 del 2/10/2020

COMUNE DI MONTANARO (TO)

Oggetto: Parere su incremento della partecipazione azionaria posseduta dal Comune in SETA SPA, mediante acquisto di parte della partecipazione posseduta dal Consorzio di Bacino 16.

In data 14.9.2020 è stata sottoposta a questo Organo di Revisione la richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 del TUEL, in relazione all'incremento della partecipazione azionaria posseduta dal Comune in SETA SPA, mediante acquisto di parte della partecipazione posseduta dal Consorzio di Bacino 16. L'acquisto sarà di 58.579 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1, al prezzo di euro 1,19 ciascuna.

Alla proposta di deliberazione sono allegati, tra l'altro: una relazione sulle motivazioni analitiche ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, nonché un parere espresso dal consulente, Dott. Davide Di Russo.

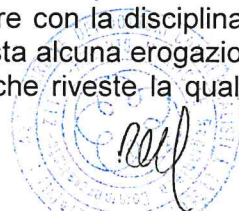
In merito a tale acquisto si evidenzia come, ai sensi degli artt. 8 e 7, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, anche l'acquisto di partecipazioni in società già costituite deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 dello stesso D. Lgs. Pertanto è necessaria un'analitica motivazione circa il fatto che l'acquisto sia effettuato per le finalità istituzionali di cui all'art. 4 e che vengano evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento al perseguimento delle finalità istituzionali, la relazione chiarisce anzitutto come la società SETA SPA operi nell'ambito della gestione dei servizi di igiene urbana, che è un servizio tipicamente inquadrabile tra quelli che concretizzano le finalità istituzionali dell'Ente e che l'incremento di partecipazione, unitamente a quelli che effettueranno pro quota gli altri Comuni soci, è fondamentale per mantenere la maggioranza pubblica all'interno della compagine sociale.

Sotto l'aspetto della congruità del prezzo, sia la relazione, sia il parere del consulente, Dott. Davide Di Russo, evidenziano come il corrispettivo pagato sia pari a quello corrisposto dal socio privato IREN AMBIENTE SPA in occasione del subentro del ramo d'azienda di SMC SPA e che tale prezzo era stato individuato nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, con vaglio del Tribunale. E' da ritenere, pertanto, che lo stesso non sia superiore al reale valore di mercato e ciò è fondamentale per valutare se la scelta dell'Ente sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Chiaramente non basta che un prezzo sia congruo per valutare questi aspetti, ma la relazione agli atti evidenzia come modalità alternative di gestione non possano considerarsi migliori.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, lo stanziamento necessario è già presente in bilancio e dai bilanci di SETA SPA emerge una situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tale da non fare presagire la necessità di futuri interventi sul capitale.

Da ultimo si evidenziano altri 2 aspetti: il primo è legato alla previsione del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016. In merito, si segnala che viene dato atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei ed in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Nel caso specifico non è prevista alcuna erogazione in favore di imprese produttive, perché l'acquisto viene effettuato da socio che riveste la qualifica di ente



pubblico. Il secondo aspetto è legato alla previsione dell'art. 14, comma 5 del D. Lgs. 175/2016 che vieta il cosiddetto "soccorso finanziario" da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell'organismo societario partecipato. In merito si evidenzia anzitutto che il Consorzio di Bacino ha avuto perdite per soli 2 esercizi e non 3, ma aspetto ben più rilevante è che il Consorzio in questione non è un organismo societario, bensì un consorzio di enti pubblici in cui eventuali squilibri riverserebbero i loro negativi effetti sui Comuni stessi.

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME

ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 3) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio **parere FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'incremento della partecipazione azionaria posseduta dal Comune in SETA SPA, mediante acquisto di parte della partecipazione posseduta dal Consorzio di Bacino 16.

Montanaro, 2.10.2020

Il Revisore

Roberto MONTICONE

